

Parte I – La tempistica della delega e i principi generali

- **Art. 1– I possibili tempi della Delega**– In considerazione dell’approdo del provvedimento in Consiglio dei Ministri nel mese di marzo 2023, si ipotizza che l’esame del Parlamento entri nel vivo nel mese di maggio 2023. Pertanto, l’articolo prevede che il Governo abbia a disposizione 24 mesi per adottare i decreti legislativi attuativi della riforma.
- **Artt. 2-3 – I principi generali nazionali e internazionali**– In un’ottica di garantire una maggiore certezza del diritto, si enunciano i principi generali che ispirano la riforma. Nello specifico, i principi nazionali saranno volti a:
 - stimolare la crescita attraverso una miglior efficienza della struttura delle imposte e una riduzione del carico fiscale;
 - implementare nuove misure per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale;
 - razionalizzare il sistema tributario attraverso:
 - maggiore qualità della legislazione tributaria (testi unici e codificazione);
 - interscambio tra banche dati;
 - eliminazione dei micro-tributi;
 - semplificare degli adempimenti dichiarativi dei contribuenti.

Quanto ai principi internazionali, gli obiettivi sono garantire:

- un migliore adeguamento del sistema tributario nazionale a quello unionale ed internazionale;
 - una revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche;
 - incentivi per i nuovi investimenti con capitali esteri.
- **Art. 4 – Lo Statuto dei diritti del Contribuente**– Reca disposizioni al fine di rendere lo Statuto sui diritti del Contribuente una legge generale tributaria attraverso:
 - il rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi;
 - la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente;
 - la razionalizzazione e semplificazione della disciplina degli interpelli;
 - la previsione di una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e della riscossione;
 - il potenziamento dell’esercizio dell’istituto dell’autotutela.

Parte II – Tributi

- **Art. 5 – L’IRPEF**– Prevede la riforma dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche attraverso la semplificazione del sistema volto a garantire equità orizzontale. Infatti, l’articolo interviene su tutte le categorie di reddito IRPEF, redditi agrari, dei fabbricati, di natura finanziaria, di lavoro dipendente e autonomo, d’impresa e diversi. In particolare, tra le azioni principali, si dispone:
 - La riduzione della pressione fiscale con la transizione a tre scaglioni e aliquote più basse, nel breve periodo, e la flat tax per tutti – anche ai lavoratori dipendenti – come obiettivo di Legislatura;
 - La revisione delle *tax expenditures* con ipotesi di forfetizzazione per scaglioni di reddito, inclusi quelli assoggettati ad imposte sostitutive.
 - L’equiparazione della *no tax area* per lavoratori dipendenti e pensionati.

- Redditi agrari– prevede un'estensione del regime di imposizione su base catastale alle attività di coltivazione innovative (ad esempio, le *vertical farm*) e l'aggiornamento annuale delle qualità e delle classi di colture.
 - Redditi dei fabbricati– prevede una possibile estensione del regime della cedolare secca anche agli immobili non abitativi.
 - Redditi finanziari– dispone:
 - un raggruppamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in un'unica categoria reddituale soggetta a tassazione in base al principio di cassa e di compensazione;
 - l'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi finanziari realizzati nell'anno solare con la possibilità di riportare a nuovo, entro certi limiti, i redditi finanziari negativi eccedenti quelli positivi;
 - l'eliminazione della tassazione sul maturato e mantenimento di tassazione opzionale mediante la dichiarazione o tramite intermediari autorizzati (tassazione sul realizzato)
 - un'aliquota sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari;
 - un'imposta sostitutiva agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dalle casse di previdenza.
 - Redditi da lavoro dipendente– prevede una revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai *fringe benefit*.
 - Redditi da lavoro autonomo– dispone:
 - L'eliminazione della disparità di trattamento tra acquisiti in proprietà e in *leasing* degli immobili strumentali;
 - La riduzione delle ritenute sui compensi nel caso in cui il lavoratore autonomo sostenga elevati costi per lavoratori dipendenti e/ o collaboratori;
 - Il riconoscimento della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
 - Redditi d'impresa– prevede un regime opzionale di tassazione ad aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES prevedendo, al momento del prelievo o alla distribuzione dell'utile, l'assoggettamento ad IRPEF al netto di detta tassazione e alcuni incentivi fiscali per le spese relative agli investimenti qualificati, alla ricerca e sviluppo e all'incremento della base occupazionale.
 - Redditi diversi– prevede la stabilizzazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, e la disciplina delle plusvalenze conseguite dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
- **Art. 6 – L'IRES - La nuova imposta a due aliquote** – In vista dell'entrata in vigore della *Global Minimum Tax*, si prevede l'introduzione di una nuova IRES, con un'aliquota ridotta per la quota di reddito destinata, nei successivi due anni, ad investimenti qualificati e nuova occupazione, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese italiane e premiare investimenti in occupazione e beni strumentali innovativi e qualificati. A ciò si associa una razionalizzazione dei crediti d'imposta vigenti. Sono infine previste semplificazione e revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali.
 - **Artt. 7 e 8 – IVA e IRAP** – Si prevede la semplificazione dei regimi IVA e IRAP, nello specifico:

- **IVA** - razionalizzazione del numero e delle aliquote IVA e della disciplina delle operazioni esenti, revisione della disciplina della detrazione, semplificazione delle procedure di rimborso e la razionalizzazione e semplificazione della disciplina del gruppo IVA;
- **IRAP** - superamento graduale dell'IRAP, attraverso l'introduzione di una sovrainposta con base imponibile corrispondente a quella IRES.
- **Art. 9– Le altre disposizioni relative alle imposte precedenti**– Prevede ulteriori misure, tra cui la revisione delle disposizioni fiscali della crisi d'impresa, il superamento della disciplina delle società di comodo, il riavvicinamento dei valori fiscali a quelli civilisti, la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili, la revisione della fiscalità di vantaggio anche attraverso il coordinamento con la disciplina UE, e infine, la semplificazione e razionalizzazione della fiscalità del Terzo settore.
- **Art. 10 – Le altre imposte dirette** – Prevede misure di semplificazione delle altre imposte indirette attraverso la razionalizzazione dei singoli tributi mediante la revisione della base imponibile. In particolare, prevede la sostruzione dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie con un tributo unico, eventualmente in misura fissa. La semplificazione è altresì implementata tramite l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, anche nell'ottica di una sempre più avanzata dematerializzazione dei documenti e degli atti, e anche tramite l'efficientamento delle modalità di pagamento dei tributi e dei sistemi di riscossione, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici.
- **Art. 11 – La disciplina doganale**– Reca misure di semplificazione e razionalizzazione della disciplina doganale, volte ad armonizzare la disciplina a quella UE, al completamento del processo di telematizzazione delle procedure per migliorare l'offerta dei servizi alle imprese che effettuano operazioni di import ed export, al potenziamento dello "Sportello unico doganale e dei controlli" al fine di coordinare le diverse Amministrazioni che, a seconda dei casi, devono intervenire nella specifica operazione doganale, nonché all'armonizzazione dell'istituto della controversia doganale con il procedimento di revisione dell'accertamento doganale.
- **Art. 12 – Le accise**– Introduce una serie di misure in materia di accise, prevedendo quanto segue:
 - rimodulazione delle accise sui prodotti energetici promuovendo l'utilizzo di quelli ottenuti da risorse rinnovabili;
 - revisione del sistema di tassazione in materia di accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica collegando il predetto valore ai quantitativi dei prodotti effettivamente ceduti e fatturati (anziché sullo storico);
 - introduzione di un sistema di qualificazione degli operatori sulla base della loro affidabilità e solvibilità finalizzata alla concessione di benefici in termini di snellimento degli adempimenti amministrativi e di esonero, parziale o totale, dall'obbligo della prestazione delle cauzioni a garanzia dell'accisa dovuta;
 - armonizzazione dei termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e la prescrizione del diritto a riscuotere l'accisa;
 - revisione della disciplina dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti finalizzata alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi.
- **Art. 13 – I tributi regionali** – Prevede la definitiva attuazione del federalismo fiscale attraverso l'accelerazione del processo di autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, dispone di sostituire i trasferimenti statali con la compartecipazione al gettito IRPEF e attribuire la compartecipazione al gettito IVA in base al luogo effettivo di consumo, ovvero il luogo in cui avviene la cessione dei beni secondo il principio di territorialità.
- **Art. 14 – I tributi locali** – Prevede un nuovo sistema fiscale per Comuni, Province e Città Metropolitane attraverso il consolidamento dell'autonomia finanziaria e la possibilità di gestire in

autonomia la definizione agevolata delle proprie entrate. Dispone, inoltre, tra le altre cose, che per raggiungere questo obiettivo si dia piena attuazione al federalismo fiscale garantendo i meccanismi di perequazione territoriale, riordinando i tributi locali e semplificandone gli adempimenti.

- **Art.15– Riforma settore gioco**– Prevede una delega al Governo ai fini del riordino ed aggiornamento del settore del gioco, confermando il modello organizzativo del settore, ovvero concessorio ed autorizzatorio. Sono altresì contenute disposizioni per la creazione di adeguate forme di concertazione tra Stato, regioni ed enti locali in ordine alla pianificazione e dislocazione territoriale dei luoghi d’offerta del gioco e per il riordino delle reti di raccolta di gioco. Inoltre, la delega prevederebbe anche l’aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina sulla trasparenza dei soggetti che controllano le società concessionarie.

Parte III – Procedimenti e sanzioni

- **Art. 16 –Procedimenti dell’amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti**– Prevede, al fine di stabilire un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, una revisione dei procedimenti dell’Amministrazione finanziaria ed una semplificazione dell’intero sistema. In particolare, prevede: l’esclusione della decadenza da benefici fiscali in caso di inadempimenti formali o di minore gravità; una maggiore armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, dichiarativi e di versamento; la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi; semplificazione della modulistica; e previsione della sospensione, nei mesi di AGOSTO e DICEMBRE di ciascun anno dell’invio, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle comunicazioni e degli inviti, delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie
- **Art. 17 – I procedimenti accelerativi**– La delega mira a riformare il procedimento accertativo incentrandolo sulla tax compliance volontaria. Gli interventi saranno volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti, concentrare l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale e a perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale massimizzando i livelli di adempimento spontaneo. Questi obiettivi saranno perseguiti anche attraverso l’implementazione delle seguenti misure:
 - istituzione del concordato preventivo biennale per i soggetti di minore dimensione;
 - rafforzamento della cooperative compliance per i soggetti più grandi.
- **Art. 18 – I procedimenti di riscossione e rimborso**– Prevista una semplificazione del procedimento di riscossione con particolare riguardo a:
 - progressivo superamento del ruolo;
 - accesso semplificato a forme di rateizzazione a 120 rate;
 - estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione per una maggiore rapidità dell’azione di recupero;
 - eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi.
- **Art. 19– I procedimenti del contenzioso**– Prevede una revisione del contenzioso tributario su tre direttrici:
 - abrogazione dell’istituto del reclamo/mediazione;
 - previsione di ulteriori meccanismi di deflazione del contenzioso nei vari gradi di giudizio;
 - comunicazione delle decisioni al termine dell’udienza.

Inoltre, prevede una revisione anche del processo telematico tributario nell’ottica di un miglioramento del processo telematico e della possibilità, anche per una sola delle parti, di richiedere la discussione da remoto.

- **Art. 20– Le sanzioni**– Prevede una serie di revisioni su diversi aspetti sanzionatori e in particolare:
 - Per quanto riguarda gli aspetti comuni delle sanzioni amministrative e penali, richiede la realizzazione di una maggiore integrazione tra le fattispecie sanzionatorie, amministrative e penali; nonché la revisione dei rapporti tra processo penale e tributario e la riduzione delle sanzioni in presenza dell'adozione di un efficace sistema di controllo dei rischi fiscali.
 - Per quanto riguarda, invece, le sanzioni penali prevede una revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati.
 - Per quanto concerne le sanzioni amministrative, prevede una maggiore proporzionalità delle sanzioni rispetto alle condotte contestate ferma restando la maggior rilevanza in presenza di comportamenti fraudolenti; sempre per quanto concerne le sanzioni amministrative, prevede anche una revisione della disciplina della recidiva, dei cumuli e delle continuazioni.
 - Sugli aspetti relativi alle accise ed altre imposte su produzione e consumi, vengono indicate:
 - Una maggiore integrazione tra il sistema sanzionatorio amministrativo e quello penale;
 - Una revisione dell'entità delle sanzioni, nell'ottica di una maggiore proporzionalità;
 - L'introduzione del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi e le relative sanzioni;
 - Il riordino delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di tabacchi lavorati.

Parte IV – Materiali

- **Art. 21 – I testi unici e la codificazione**– Reca disposizioni in merito alla redazione dei materiali e alla relativa codificazione. Prevede due fasi distinte:
 - Fase 1– elaborazione dei testi unici entro 12 mesi – Dispone una razionalizzazione e un raggruppamento per settori omogenei delle norme vigenti con relativo coordinamento con la normativa UE, nonché l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e/o non più attuali.
 - Fase 2– codificazione del diritto tributario entro 24 mesi – Distingue una *parte generale* sulla disciplina degli istituti comuni al sistema fiscale recante lo statuto dei diritti del contribuente e soggetti passivi, disposizioni relative alla dichiarazione, accertamento e riscossione, oltre a sanzioni e contenzioso; una *parte speciale* contenente la disciplina delle singole imposte.